

VERBALE DI ACCORDO

In data 25 novembre 2011 si sono incontrati Eni spa, anche in rappresentanza delle società controllate ad esclusione delle società quotate in borsa e Unbundled, le RSU competenti, congiuntamente alle Segreterie Territoriali Filctem-CGIL, Femca-CISL e Uilcem-UIL di Milano del settore Chimico.

Tale incontro segue i precedenti del 2, 7, 10 e 17 novembre u.s. in merito all'articolazione degli orari di lavoro degli uffici Eni e delle società controllate di San Donato Milanese e di Milano ad esclusione delle società quotate in borsa e Unbundled.

I grandi cambiamenti economici avvenuti negli ultimi decenni e la diversità delle esigenze da soddisfare all'interno dei soggetti del rapporto di lavoro, hanno determinato sostanziali mutamenti sia nelle esigenze operative dell'impresa che nei bisogni dei lavoratori. A fronte di tali cambiamenti le Parti ritengono che la ricerca di strumenti e soluzioni finalizzate a contemperare le esigenze aziendali con la ricerca di un maggior benessere dei lavoratori, sia fondamentale per percorrere la via del work life balance. Pertanto, la modulazione flessibile dei tempi e degli orari di lavoro, tanto nell'interesse dei lavoratori che dell'impresa, rappresenta un tema centrale per garantire la migliore efficienza e produttività e per conciliare il work life balance. Sulla base di tali premesse e con riferimento agli impegni previsti dal Verbale di Accordo per lo sviluppo e la competitività e per un nuovo modello di relazioni industriali, sottoscritto il 26 maggio 2011 ed alle normative contrattuali, le Parti hanno avviato un confronto sindacale volto a definire la regolamentazione dell'orario di lavoro per gli uffici Eni di Roma e di Milano - San Donato Milanese. Come già evidenziato nel succitato accordo, tale necessità si è resa opportuna in funzione dell'assetto organizzativo di Eni caratterizzato da un sistema integrato di gestione e controllo delle sue attività di business e di staff.

1) -- ORARIO DI LAVORO DEI LAVORATORI GIORNALIERI

Il vigente CCNL Chimico stabilisce che l'orario di lavoro settimanale dei giornalieri è fissato in 37 ore e 40 minuti; l'orario di lavoro nella sua distribuzione e articolazione è una componente centrale dell'organizzazione del lavoro.

In relazione alla suddetta premessa le Parti hanno svolto un'analisi approfondita degli orari di lavoro vigenti sulle diverse realtà degli uffici di Eni e delle società controllate di San Donato Milanese e Milano.

Dopo un ampio e approfondito confronto le Parti hanno concordato l'applicazione, in via sperimentale, della seguente articolazione di orario di lavoro di tipo pluriperiodale:

A) - Dal 1° GENNAIO al 30 APRILE e dal 1° OTTOBRE al 31 DICEMBRE

Da lunedì a venerdì la prestazione lavorativa media giornaliera è pari a 7 ore e 56 minuti.

La prestazione lavorativa media settimanale è pari a 39 ore e 40 minuti.

Tale prestazione lavorativa sarà effettuata dal lunedì al venerdì con:

- flessibilità entrata al mattino: dalle ore 8,00 alle ore 9,30
- intervallo mensa: dalle ore 12,15 alle ore 14,00 (min. 30' e max. 90')
- flessibilità uscita serale: dalle ore 16,26 alle ore 18,56

[Area con firme e iniziali dei rappresentanti delle Parti]

Per i lavoratori quadri e impiegati che espletano funzioni direttive (categoria B del ccnl industria chimica), nel periodo in cui vige l'articolazione dell'orario con venerdì ad orario ridotto, in caso di prolungamento al pomeriggio della prestazione lavorativa, la mezza giornata lavorata darà luogo al recupero e sarà rilevata - ai fini della certificazione - dalla sua timbratura in uscita che dovrà essere non inferiore alle ore 17.00. Tale recupero dovrà essere fruito entro i tre mesi successivi e comunque non potrà dar luogo ad una giornata intera di assenza sommando insieme più recuperi maturati nei venerdì ad orario ridotto.

C) - Chiusure collettive

Considerato che l'articolazione di orario della presente intesa comporta il superamento delle 37 ore e 45 minuti settimanali, si darà seguito alla programmazione dei relativi riposi compensativi.

Tali riposi compensativi saranno utilizzati in numero di tre giorni tramite chiusure collettive entro l'anno di maturazione e in numero di un giorno nei pomeriggi rispettivamente del 24 dicembre e del 31 dicembre di ogni anno. Qualora il 24 e 31 Dicembre coincidano con il sabato o la domenica le parti si incontreranno per fissare il godimento della giornata di riposo compensativo.

Al riguardo, al fine di garantire un calendario comune di chiusure collettive, entro il mese di novembre di ogni anno l'azienda e la rispettiva RSU si impegnano ad effettuare il confronto per la definizione del calendario di chiusure per l'anno successivo.

La funzione HR, a seguito delle preventive comunicazioni ricevute da parte delle unità aziendali interessate, darà specifica informativa alla RSU in relazione ai presidi previsti nelle giornate di chiusura collettiva.

Per le giornate di chiusura collettiva la gestione delle presenze sarà a cura dell'unità Amministrazione del Personale.

D) - Flessibilità plurisettimanale e zainetto

Con l'obiettivo di individuare strumenti, in grado di tradurre in soluzioni concrete le esigenze di flessibilità dei lavoratori, contemperando al tempo stesso le esigenze organizzative dell'impresa, le Parti convengono sull'opportunità di strutturare un meccanismo di flessibilità plurisettimanale come di seguito regolamentato.

Per il personale con qualifica di impiegato e di operaio, con esclusione degli impiegati con esplicano funzioni direttive, individuati all'art.4 del ccnl Chimico, è prevista una flessibilità plurisettimanale di più o meno 5 ore, rispetto all'orario settimanale di riferimento del periodo.

I saldi positivi e negativi rispetto alla prestazione lavorativa settimanale prevista saranno compensati all'interno delle fasce di flessibilità settimanale.

Qualora il delta settimanale di più o meno 5 ore venisse superato:

- o l'eccedenza positiva, se non autorizzata come prestazione di lavoro straordinario (vedi paragrafo E), non darà luogo ad alcun trattamento economico, né potrà essere utilizzata ai fini compensativi;
- o l'eccedenza negativa darà luogo alla trattenuta sulla retribuzione.

R. Pruner.

[Handwritten signatures and initials]

Le Parti con il presente verbale di accordo, si danno reciprocamente atto di avere ottemperato a quanto disposto dal vigente CCNL Chimico in materia di orario di Lavoro e di aver superato tutti gli accordi presenti in materia di articolazione e distribuzione degli orari di lavoro, nonché tutti gli usi, consuetudini e prassi di pari oggetto ad oggi vigenti, pur se non esplicitamente richiamati.

Ulteriori eventuali specificità saranno analizzate nelle verifiche del presente accordo.

Temi correlati quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: permessistica varia, reperibilità, turni e part-time, allo stato rimangono in essere e saranno analizzati a livello di RSU.

Ai fini della conciliazione vita/lavoro sarà possibile anticipare l'uscita serale fino ad un massimo di 15 minuti.

Le Parti concordano altresì di incontrarsi nuovamente entro il mese di ottobre 2012 per una verifica complessiva del presente accordo e per una verifica sugli usi, le prassi e gli istituti connessi alla concessione dei permessi esistenti, nonché relativamente all'istituto del part time.

L'orario definito nel presente verbale di accordo decorre dal 1° gennaio 2012 e si applica a tutti i dipendenti di Polimeri Europa, di Syndial e di Ecofuel che operano su San Donato Milanese / Milano.

L'azienda attiverà il mobility manager in relazione alle mutate esigenze derivanti dall'applicazione del presente accordo.

Eni

R. S. U. e Segreterie Territoriali Milano

Fregotti
Pellegrini
M. M. Mefesprova

L. L. L.

M. M. M.

Roberto P. P.

U. U. U.

S. S. S.
V. V. V.
P. P. P.
L. L. L.
A. A. A.
C. C. C.
F. F. F.
C. C. C.
S. S. S.

f. p.
S. S. S.
P. P. P.